



COMUNICATO N. 332/L – 14 GIUGNO 2022

332/586

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 2022-2023

Con il presente Comunicato si rende pubblico il Codice di Autoregolamentazione stagione sportiva 2022/2023.

Publicato in Firenze il 14 giugno 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli





CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023



Capo I	Contribuzioni
Art. 1	Mutualità di Sistema
Art. 2	Percentuale squadre ospitate
Capo II	Adempimenti economico finanziari societari e di governance
Art. 3	Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera
Art. 4	Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari
Art. 5	Predisposizione Piano Economico – Finanziario previsionale
Art. 6	Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
Capo III	Acquisizioni societarie
Art. 7	Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico
Capo IV	Fondo di Sostegno
Art. 8	Costituzione Fondo
Capo V	Codice Etico
Art. 9	Codice Etico
Capo VI	Protocollo divise da gioco
Art. 10	Procedura
Capo VII	Ticketing Policy
Art. 11	Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.
Art. 12	Codice di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche



CAPO I CONTRIBUTI

Art. 1 Mutualità di Sistema

1.1. Nella domanda di ammissione al Campionato Serie C è contenuta la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione alla lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la società sportiva per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.

1.2. Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle società neopromosse, sono, così come previsto dal vigente Statuto, entrate della Lega Pro e ammontano ad €516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore.

1.3 L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme al netto di quanto assorbito dalla gestione dell'associazione stessa.

1.4. Criteri di calcolo, ripartizione e distribuzione:

a. il contributo afferente alla mutualità di sistema viene calcolato, nel suo ammontare complessivo, nella stagione sportiva successiva (*la stagione successiva*) a quella nella quale viene preso a riferimento l'organico delle società ammesse (*la stagione di riferimento*);

b. sono escluse dalla ripartizione del contributo di mutualità le società sportive che, nella *stagione di riferimento*:

b1) sono retrocesse alla Lega Pro e quindi hanno già usufruito, nella *stagione di riferimento*, di una maggiore e/o diversa contribuzione (contributi spettanti alle società retrocesse dalla Serie B alla Lega Pro); dette società non percepiscono pertanto importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, hanno già usufruito



della predetta maggior contribuzione da parte della lega superiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione);

b2) sono state promosse alla Serie B al termine della stagione sportiva;

c. sono escluse dalla distribuzione del contributo di mutualità le società sportive che nella *stagione successiva*:

c1) siano state dichiarate inattive o messe in liquidazione, ovvero siano state attinte da un provvedimento di esclusione dal campionato (nel corso della disputa dello stesso), da un provvedimento di decadenza o revoca dell'affiliazione, da una dichiarazione di fallimento o di ammissione a procedura concorsuale;

c2) non risultino iscritte ad un Campionato professionistico organizzato dalla F.I.G.C. ovvero al campionato, organizzato dalla LND, della Serie immediatamente inferiore a quella di Serie C.

Si precisa che una società sportiva, per accedere al beneficio di tale contribuzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della materiale erogazione di ogni relativa tranche. Nel caso, pertanto, in cui una società sportiva venga, ad esempio, dichiarata inattiva ovvero fallita, ovvero venga esclusa dal Campionato dopo l'avvenuta erogazione di una o più tranches del contributo, tale società non avrà diritto all'erogazione delle tranches successive.

Si conferma infine che, come previsto nella domanda di ammissione al Campionato, ogni società sportiva potrà percepire - se in possesso dei requisiti regolamentari per l'attribuzione - la quota parte delle somme assegnate per mutualità solo una volta che, determinati da parte del Consiglio Direttivo i criteri di ripartizione, si proceda in concreto all'effettiva distribuzione ed erogazione degli importi alle società stesse; pertanto, prima di tale erogazione, attesa la possibilità per la Lega Pro di non procedere all'erogazione per motivate ragioni ovvero in applicazione della normativa vigente, la società sportiva non vanta alcun diritto di credito per detto titolo nei confronti della Lega Pro.

Art. 2 Percentuale squadre ospitate

2.1 Per ogni gara di campionato (esclusa fase play), la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di previdenza e iva sugli omaggi), quale risultante da C1, dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 35% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

2.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante, salvo il caso in cui la gara si disputi, per qualsivoglia motivo, a porte chiuse.

2.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata, al quale dovrà esserne consegnata una copia. La società ospitate ha l'obbligo di inviare via mail



(statistiche@lega-pro.com) alla Lega, entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, una copia del modello C1 vistato.

2.4 In difetto di pagamento entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, la società ospitata, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto tramite la Lega Pro; quest'ultima, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare, a carico della società ospitante, l'importo accertato e l'ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento, nonché all'accredito della "quota squadra ospitata" sulla relativa scheda conto/campionato.

2.5 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega Pro non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito.

Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa Serie C, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

CAPO II ADEMPIMENTI ECONOMICO FINANZIARI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi

3.1 Non appena provveduto alla liquidazione e al pagamento di emolumenti, ritenute e contributi in relazione a ciascuna mensilità, le Società sono tenute a comunicarne prontamente l'effettuazione mediante compilazione dell'apposito *form* predisposto dalla Lega e disponibile nella propria area Extranet riservata (con allegazione della relativa documentazione a supporto – es.: prospetti contabili, F24, distinte bancarie bonifici).

3.2 La società che non dimostrerà alla F.I.G.C. l'avvenuto pagamento di quanto sopra indicato, non maturerà il diritto a percepire direttamente i corrispettivi/contributi eventualmente dovuti da parte della Lega Pro. In ogni caso la società sportiva che ha ricevuto l'erogazione di corrispettivi/contributi con vincolo di destinazione, è tenuta a trasmettere alla Lega (autoregolamentazione-legapro@legalmail.it) la documentazione comprovante l'ottemperanza al predetto vincolo di destinazione; in difetto la Lega Pro sarà legittimata ad estinguere direttamente i relativi debiti sportivi maturati e maturandi utilizzando tutte le somme alla stessa spettanti in forza dei regolamenti approvati dall'assemblea.

Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari

4.1. Entro 30 gg dalla scadenza dei termini per il deposito in Co.Vi.So.C., così come previsti dalle NOIF, le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro il bilancio consuntivo e la relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono e con gli indicatori ed i parametri N.O.I.F. calcolati alla medesima data. L'invio della documentazione deve avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it.



La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alla presente disposizione.

4.2. Con l'approvazione del presente codice di autoregolamentazione, le società sportive autorizzano irrevocabilmente la Lega Pro alla pubblicazione del proprio bilancio e del monte complessivo degli emolumenti dei propri tesserati sull'area extranet.

Art. 5 Predisposizione Piano Economico-Finanziario previsionale

5.1 Allo scopo di promuovere la cultura aziendale della programmazione economico-finanziaria presso i propri Club, la Lega Pro mette a disposizione delle Associate uno strumento operativo per stilare il proprio conto economico previsionale ed il correlato piano finanziario dei flussi di cassa, il tutto con riferimento ad ogni singola stagione sportiva.

Tale strumento consiste in un format standard predisposto dalla Lega, basato su fogli di calcolo Excel, con un'impostazione di redazione che ricalca lo schema economico specifico, emanato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con la pubblicazione delle "Raccomandazioni contabili e il piano dei conti FIGC - edizione 2021".

Il format dovrà essere obbligatoriamente compilato per ogni singola stagione sportiva dalle società associate, utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dalla Lega. Lo stesso, successivamente, dovrà essere inviato alla Lega Pro all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it sulla base delle indicazioni, tempistiche e frequenze che la stessa provvederà stagionalmente ad emanare.

5.2 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00 a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alla presente disposizione.

Art. 6 Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

6.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della ammissione al Campionato Serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.

6.2. La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alla presente disposizione.



CAPO III ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 7 Regolamento federale sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

Art. 20 bis NOIF

Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita), 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3.



Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).

B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.

D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti,



dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Art. 32 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in



manca, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5-bis. La violazione dell'art. 20 bis NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.

5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.

5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis delle NOIF.

5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinques, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

CAPO IV FONDO DI SOSTEGNO

Art. 8 Costituzione Fondo

È stato costituito presso la Lega un Fondo di Sostegno, la cui dotazione totale è pari ad € 1.000.000,00 (Euro)



un milione/00), alimentato tramite risorse istituzionali messe a disposizione dall'Associazione stessa. Il Fondo è regolato nel dettaglio da un apposito Regolamento che viene allegato al presente Codice sub A).

Considerato il perdurare, della crisi economico finanziaria contingente e in deroga a quanto previsto al precedente capoverso, in via del tutto eccezionale, per la stagione sportiva 2022/2023 la dotazione del Fondo è stata innalzata sino all'ammontare complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00).

CAPO V CODICE ETICO

Art. 9 Codice Etico

9.1 Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

9.2 Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al presente paragrafo potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

9.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO VI PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

Art. 10 Procedura

10.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN C. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato o di coppa italia, a comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i



portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

10.2 L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: martina.baggiani@lega-pro.com. Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

10.3 Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN C, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN C.

10.4 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO VII TICKETING POLICY

Art. 11 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

11.1 Le società sportive, in osservanza del "Protocollo Fair Play" e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale. A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).

11.2 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 10.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.1.

11.3 Qualora le società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall'inizio della gara.

11.4 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-



campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.3.

11.5 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa Serie C, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

Art. 12 Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Ciascuna società sportiva, visto il Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017, vista la circolare FIGC, e, adottato il modello ex D. Lgs n. 231/2001, dovrà pubblicare sul proprio sito ufficiale, unitamente al regolamento d'uso dello stadio, il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, anche in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.



REGOLAMENTO "FONDO DI SOSTEGNO" 2022-2023

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Fondo di Sostegno

Il presente regolamento definisce le finalità e le procedure per l'accesso al Fondo di Sostegno istituito da Lega Pro (di seguito anche il "Fondo") da parte delle società sportive associate, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione.

2. Finalità del Fondo

- 2.1. Il Fondo non ha finalità di lucro ed è stato costituito con lo scopo di fornire assistenza alle società associate alla Lega Pro, in possesso dei necessari requisiti di seguito individuati, mediante la possibilità di accedere ad erogazioni di acconti a valere sui crediti in via di maturazione nel corso della stagione sportiva.
- 2.2. I crediti per i quali è possibile richiedere le erogazioni di acconti sono quelli che si originano nell'ambito del sistema sportivo e, specificatamente, il saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti relativo alla stagione sportiva in corso, nonché i contributi derivanti dalla Mutualità Generale (ex Legge Melandri) e dalla Mutualità di Sistema in maturazione nel corso della stagione sportiva.
- 2.3. Il Fondo è istituito con la finalità di agevolare le società a superare eventuali difficoltà finanziarie infra-annuali di breve periodo che dovessero emergere nel corso della stagione sportiva, volendo, pertanto, costituire un supporto migliorativo dei flussi di cassa programmati. I crediti derivanti dal Fondo non rappresentano quindi risorse supplementari/aggiuntive, oltre quelle complessivamente spettanti alla società.

3. Dotazione del Fondo

- 3.1. Il Fondo di Sostegno, così come previsto dal Codice di Autoregolamentazione, è costituito mediante destinazione di risorse finanziarie istituzionali per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 (un milione/00).
- 3.2. Considerato il perdurare della crisi economico-finanziaria contingente, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione, in via del tutto eccezionale, per la stagione sportiva 2022/2023, la dotazione del Fondo è stata innalzata sino all'ammontare complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00).
- 3.3. La dotazione del Fondo è da intendersi globale e non riferita ad ogni singola stagione sportiva. Laddove si rendesse opportuno e/o necessario, il Consiglio Direttivo di Lega, anche in base alle risorse istituzionali disponibili e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'associazione, potrà valutare l'opportunità o meno di variarne la dotazione.

4. Requisiti di accesso

- 4.1. Possono proporre istanza di accesso al Fondo le società sportive facenti parte dell'organico di Lega Pro che, al momento della richiesta, siano in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:
 - i) siano in regola con le disposizioni economico-finanziarie della F.I.G.C.;



- ii) non siano state attinte da deferimenti per violazione delle disposizioni economico – finanziarie della F.I.G.C.;
- iii) non abbiano riportato sanzioni, neppure in termini di ammende e/o penalizzazioni, in conseguenza della violazione delle predette disposizioni federali;
- iv) i crediti per i quali si richiede l'erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di cessione o di altri atti di disposizione pregiudizievoli (es: pegno);
- v) i crediti per i quali si richiede l'erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di pignoramenti/sequestri in corso;
- vi) non siano sottoposte a procedure di liquidazione e/o concorsuali e/o esecutive.

- 4.2. Le istanze di accesso al Fondo di Sostegno devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo segreteria-legapro@legalmail.it.
- 4.3. Lega Pro valuta le domande seguendo l'ordine cronologico di ricezione, riservandosi di valutare di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi, l'ammissibilità o meno delle stesse, fermo il vincolo della complessiva dotazione del Fondo.
- 4.4. Lega Pro, all'esito delle predette valutazioni, provvede, entro un congruo termine, a dare comunicazione agli interessati in ordine all'accoglimento o meno della richiesta.
- 4.5. Nessun interesse, spesa o diritto ulteriore è dovuto a Lega Pro, in quanto trattasi di mera attività mutualistica svolta dall'Associazione nei confronti delle proprie associate.

5. Criteri di erogazione e rimborso

- 5.1. La società sportiva, in possesso di ognuno dei requisiti di cui all'art. 4.1, può proporre istanza di accesso al Fondo, richiedendo l'erogazione di un acconto sui propri crediti, in maturazione nella medesima stagione sportiva, fino all'importo massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e, comunque, non oltre il 50% dell'ammontare dei crediti non oggetto di atti di disposizione pregiudizievoli che residuano al momento della richiesta, così come previsti all'art. 2.2.
- 5.2. Le società che hanno ricevuto l'erogazione da parte del Fondo nel corso di una stagione sportiva fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00, non potranno presentare ulteriore domanda di accesso nel corso della stessa stagione sportiva, anche nell'ipotesi in cui abbiano già provveduto al rimborso per l'intero e, dunque, estinto l'obbligazione restitutoria.
- 5.3. L'istanza di accesso al Fondo non potrà essere proposta successivamente al 31 marzo di ogni stagione sportiva, dovendo l'importo corrisposto in acconto essere restituito entro e non oltre il termine della stagione.
- 5.4. Le somme corrisposte da Lega Pro sono vincolate al pagamento dei debiti sportivi relativi alla stagione sportiva nella quale vengono erogate.
- 5.5. Considerato il perdurare dell'emergenza economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione, in via del tutto eccezionale, per la stagione sportiva 2022/2023, gli importi che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 180 giorni dalla loro erogazione. Qualora le somme venissero erogate nei 180 giorni antecedenti la chiusura della stagione, le stesse dovranno comunque essere restituite entro e non oltre il termine previsto annualmente dall'apposito comunicato ufficiale per l'iscrizione al campionato Serie C della stagione successiva.
- 5.6. Ai fini della erogazione delle somme per cui è fatta richiesta, e successivamente alla comunicazione di accettazione della stessa, la società istante autorizza Lega Pro ad accantonare temporaneamente i crediti in via di maturazione nella stagione sportiva in corso di cui



al precedente articolo 2.2, fino alla concorrenza della somma richiesta, a garanzia del rimborso.

5.7. Le suddette somme erogate potranno essere restituite a Lega Pro anche mediante compensazione con i crediti maturandi della società di cui all'art. 2.2. e accantonati secondo le previsioni di cui al precedente art. 5.6.

6. Sanzioni

6.1. L'eventuale ritardo nella restituzione alla Lega degli importi erogati entro il termine sopra stabilito comporterà, a carico della società inadempiente, la preclusione alla proposizione di nuova domanda di accesso al Fondo nel corso della medesima stagione sportiva.

6.2. L'eventuale mancata restituzione alla Lega degli importi erogati entro il termine previsto annualmente dall'apposito comunicato ufficiale per l'iscrizione al campionato Serie C della stagione successiva, comporterà, a carico della società inadempiente, la certificazione negativa a Co.Vi.So.C. e/o agli Enti preposti, secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali e, pertanto, in base alle stesse disposizioni, ciò potrà essere causa di applicazione delle relative sanzioni, compresa la non ammissione al campionato della seguente stagione sportiva. In tale ipotesi rimane comunque fermo ed impregiudicato il diritto della Lega di recuperare, immediatamente al verificarsi dell'inadempimento, la somma erogata attingendo alla provvista derivante dall'escussione di garanzie prestate per l'ammissione al Campionato.

7. Disposizioni Finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione e potrà essere oggetto di eventuale revisione e/o aggiornamento ad opera del Consiglio Direttivo.

14 giugno 2022